

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler  
Dr. Stefan Sandrini  
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner  
Dr. Alfredo Molinari  
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner  
Rag. Stefano Seppi  
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte  
Dr. Iwan Gasser

<b>numero:</b>	17i
<b>del:</b>	2016-02-08
<b>autore:</b>	Dott. Andrea Tinti

## Circolare

A tutte le P.A. e i clienti interessati

### Compensazione dei crediti nei confronti delle P.A. con i debiti da contenzioso

Imprese e lavoratori autonomi che possiedono crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni possono compensare tali somme con:

1. le somme da istituti definatori e deflattivi del contenzioso<sup>1</sup>;
2. le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo<sup>2</sup> contenute in cartelle esattoriali o atti esecutivi notificati entro il 30.09.2013<sup>3</sup>

Informiamo inoltre che con la Legge Finanziaria 2016<sup>4</sup> è stata estesa al 2016 la possibilità di utilizzare in compensazione<sup>5</sup> dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, contenute in cartelle esattoriali o atti esecutivi notificati entro una data successiva a quella del 30.09.2013. A tal fine, dovrà essere emanato un decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

#### 1 Compensazione con debiti da istituti definatori e deflattivi del contenzioso

##### 1.1 Crediti compensabili

Per essere utilizzati in compensazione<sup>6</sup> i crediti devono essere:

- per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali;
- vantati nei confronti<sup>7</sup>:
  - delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  - delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, e loro consorzi e

1 Art. 28-quinquies del DPR 602/1973

2 Art. 28-quater del DPR 602/1973

3 Art. 40 del DL 24.9.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89

4 Art. 1, c. 129 della Legge n. 208 del 28.12.2015

5 In base alle disposizioni di cui all'art. 12, co. 7-bis del DL 23.12.2013, n. 145

6 Ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97

7 art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/2001

- associazioni;
- delle istituzioni universitarie;
- degli Istituti autonomi case popolari;
- delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- di tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- delle Amministrazioni, delle Aziende e degli Enti del servizio sanitario nazionale;
- delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio);
- dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
- del CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore).
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili;
- stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore.

Le certificazioni del credito devono essere convertite in formato telematico su istanza del creditore, attraverso l'apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica, predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, accessibile all'indirizzo Internet <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>.

## 1.2 Debiti compensabili

Le somme che si possono compensare sono quelle dovute a seguito di:

- accertamento con adesione<sup>8</sup>;
- adesione agli inviti a comparire<sup>9</sup>;
- adesione ai PVC<sup>10</sup>;
- acquiescenza<sup>11</sup>;
- definizione agevolata delle sanzioni<sup>12</sup>;
- conciliazione giudiziale<sup>13</sup>;
- reclamo e mediazione<sup>14</sup>.

## 1.3 Modalità di compensazione

Per effettuare la compensazione tra i suddetti crediti commerciali e le somme dovute per istituti definitivi e deflativi del contenzioso è necessario utilizzare il nuovo modello "F24 Crediti PP.AA."<sup>15</sup>, disponibile esclusivamente in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello "F24 Crediti PP.AA." deve essere presentato:

- esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
- mediante trasmissione telematica diretta o tramite gli intermediari abilitati.

Il modello "F24 Crediti PP.AA." prevede, nella sezione Erario, il nuovo campo "numero certificazione credito", al fine di indicare il numero identificativo della certificazione del credito commerciale utilizzato in compensazione, attribuito dall'apposita piattaforma elettronica citata al punto 1.1 di cui sopra.

---

8 Art. 8, D.Lgs. n. 218/97

9 Art. 5, c. 1-bis e 11, c. 1-bis, D.Lgs. n. 218/97

10 Art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97

11 Art. 15, D.Lgs. n. 218/97

12 Artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/97

13 Art. 48, D.Lgs. n. 546/92

14 Art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92

15 Provv. Agenzia delle Entrate del 31.1.2014 n. 13917 e ris. Agenzia delle Entrate del 4.2.2014 n. 16

I debiti di cui al paragrafo 1.2 possono essere compensati con i crediti di cui al paragrafo 1.1 se<sup>16</sup>:

- a) i crediti utilizzati in compensazione risultino dalla certificazione rilasciata, di cui si è detto, e non siano stati già pagati dalla pubblica amministrazione ovvero impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente. I crediti sono individuati attraverso gli estremi identificativi della relativa certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione;
- b) la certificazione rechi la data di pagamento del credito certificato;
- c) il soggetto titolare dei debiti da accertamento tributario coincida con il soggetto titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni. Detto soggetto è individuato esclusivamente attraverso il rispettivo codice fiscale;
- d) **il modello F24 utilizzato per la compensazione deve riportare esclusivamente il pagamento dei debiti “da accertamento”, identificati da appositi codici tributo.** Pertanto, nello stesso, non possono essere presenti pagamenti di debiti diversi;
- e) l'utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nello stesso modello F24 telematico presentato per il pagamento dei debiti da accertamento tributario, risulti conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24;
- f) l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24 telematico sia andato a buon fine.

Il mancato rispetto di tali condizioni è **reso noto dall'Agenzia delle Entrate al soggetto** che ha trasmesso in via telematica il modello “F24 Crediti PP.AA”, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso il sito dei servizi telematici della stessa Agenzia.

## 2 Compensazione con debiti da cartelle e atti esecutivi

### 2.1 Crediti utilizzabili

Per la compensazione dei debiti da cartelle e atti esecutivi i crediti devono essere quelli

- relativi a somministrazioni, forniture e appalti;
- vantati nei confronti<sup>17</sup> nelle Pubbliche Amministrazioni già elencate al punto 1.1 delle presente circolare
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione, i suddetti crediti devono essere stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore. Per ottenere la certificazione in esame, il creditore deve presentare un'apposita istanza mediante la prevista piattaforma elettronica:

- gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- accessibile all'indirizzo <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>.

La certificazione rilasciata dall'Ente debitore deve recare l'indicazione della data prevista per il pagamento.

<sup>16</sup> Art. 3 del Decreto ministeriale 14.01.2014

<sup>17</sup> Art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/2001

## 2.2 Debiti compensabili

Le somme che si possono compensare sono quelle dovute a seguito di

- cartelle di pagamento e atti esecutivi notificati entro il 30.9.2013<sup>18</sup>

in relazione a

- tributi erariali;
- tributi regionali e locali;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione.

Il pagamento mediante compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della Riscossione.

I crediti certificati possono essere utilizzati per la suddetta compensazione in data antecedente a quella prevista per il loro pagamento, indicata nell'apposita certificazione.

## 2.3 Modalità di compensazione

Il titolare del credito, acquisita la suddetta certificazione dell'Ente debitore, la presenta all'Agente della Riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle previste somme. Nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto, contestualmente, ad indicare all'Agente della Riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere. In caso di mancata indicazione, l'imputazione dei pagamenti è effettuata dall'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 31 del DPR 602/73.

L'Agente della Riscossione procede alla verifica dell'esistenza e della validità di tale certificazione mediante richiesta specifica trasmessa all'Ente debitore, entro i tre giorni lavorativi successivi.

Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell'Agente della Riscossione, l'Ente debitore è tenuto a comunicare l'esito della verifica all'Agente della Riscossione richiedente, che informa il titolare del credito commerciale.


In caso di esito positivo della verifica, il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione ed il titolare dei crediti ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente Agente della Riscossione.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



<sup>18</sup> Nell'anno 2015 era in vigore un regime speciale, in base al quale potevano essere compensate, con crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, le cartelle di pagamento e atti esecutivi notificati entro il 31.12.2014 in base alle disposizioni di cui all'Art. 12, co. 7-bis del DL 23.12.2013, N. 145, conv. con Legge 9/2014, qualora la somma iscritta a ruolo fosse stata inferiore o pari al credito vantato. Cio in applicazione della proroga contenuta nell'art. 1, comma 19, Legge n. 190/2014, attuata con DM 7.7.2015 pubblicato su GU 31.7.2015, n. 176.